



Circolare n. 02 del 20 Marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA – Principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno della famiglia

AMMORTIZZATORI SOCIALI

1. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (FIS)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS con la causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La presentazione domanda va effettuata previo informazione e consultazione sindacale che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione.

2. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Viene riconosciuta la cassa integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a 9 settimane. Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020. La presentazione della domanda va effettuata previo accordo che può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA/LAVORATORI

1. CONGEDO GENITORI LAVORATORI

In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 05 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni.

Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

- ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione
- l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;
- ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; Il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel

STUDIO MAGGIOTTI

STUDIOMAGGIOTTI.COM

Dr. Maggiotti Simone

Dottore Commercialista - Albo Dott. Comm. Pesaro Urbino n. 728A

Revisore Legale dei Conti - n. 163061 D. M. 14.06.2011 G.U. n. 50 del 24.06.2011

P.IVA 02401740416 - C.F. MGG.SMN.79T05.I459C



nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità Di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. **Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande.** Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

2. BONUS BABY-SITTER

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, L. 50/2017. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate

3. ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104/92

Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti ex lege per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

4. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (GMO)

A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

5. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese. L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.